

**Penale Sent. Sez. 4 Num. 20842 Anno 2019**

**Presidente: IZZO FAUSTO**

**Relatore: DAWAN DANIELA**

**Data Udiienza: 05/12/2018**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

C/MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

avverso il decreto del 16/06/2018 del GIUD. SORVEGLIANZA di VERCELLI

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;  
lette le conclusioni del PG

*Dei*

*[Handwritten mark]*

## RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. [redacted], a mezzo del difensore, ricorre, chiedendone l'annullamento, avverso il decreto emesso il 16/07/2018 dal Magistrato di sorveglianza di Vercelli con cui è stata disposta l'immediata revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, già disposto con decreto del 05/03/2018.

2. Nell'avversato decreto di revoca si rilevava che l'Agenzia delle Entrate aveva accertato che il padre dell'odierno ricorrente, [redacted] con lui convivente in base alle risultanze anagrafiche, nella propria dichiarazione dei redditi indicava come familiare a carico il figlio [redacted] beneficiando in conseguenza delle relative detrazioni.

3. Il ricorrente articola due motivi.

3.1. Con il primo, deduce violazione dell'art. 76, commi 2 e 4, d.P.R. n. 115/2002. Quanto al comma 4, laddove questo prevede che, nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi, si tiene conto del solo reddito personale. Il procedimento penale da cui ha avuto origine l'applicazione della misura di sicurezza nei confronti di [redacted] è scaturito da una denuncia presentata dai genitori dello stesso a seguito del quale il padre ha assunto la qualità di persona offesa. Esiste, pertanto, un palese conflitto di interessi tra il ricorrente e i suoi familiari, vittime delle condotte oggetto del procedimento penale.

Il decreto impugnato ha disatteso anche il comma 2 dell'anzidetto art. 76 perché ha affermato che, pur in presenza di un'effettiva e protratta mancanza di coabitazione, la convivenza non può essere esclusa dalla risultanza anagrafica della composizione del nucleo familiare e dal godimento, da parte del padre, dei benefici fiscali derivanti dalla predetta convivenza anagrafica, così disattendendo il recente orientamento di legittimità che invita a tenere in maggiore considerazione il dato materiale della coabitazione, nel senso di effettiva convivenza.

3.2. Con il secondo motivo, si eccepisce vizio di motivazione con riferimento alla mancata considerazione delle circostanze di cui all'art. 76, comma 4, d.P.R. n. 115/2002, anche alla luce dei provvedimenti precedentemente assunti dal medesimo Magistrato.

4. Il ricorso è fondato.

5. Nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non può tenersi conto del reddito prodotto dal familiare convivente quando quest'ultimo è persona offesa del reato per il quale si procede (Sez. 4, n. 54484 del 08/07/2016, Gieron Rv. 268578).

Nel caso in disamina, ricorre tale presupposto, poiché il padre convivente, produttore del reddito, è persona offesa almeno in taluni dei reati che vedono imputato l'odierno ricorrente. Tale profilo, in nulla considerato nell'impugnato provvedimento, vale ad assorbire l'ulteriore questione - pure di pregnante rilievo - relativa al perdurare del rapporto di

convivenza in una situazione di ricovero del ricorrente presso struttura psichiatrica da oltre due anni.

La revoca del beneficio, quindi, si appalesa illegittima.

6. In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio al Magistrato di Sorveglianza di Vercelli per nuovo esame.

**P.Q.M.**

Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Vercelli per nuovo esame.

Così deciso il 5 dicembre 2018

Il Consigliere estensore

Daniela Dawan

*Daniela Dawan*

Il Presidente  
Fausto Izzo

